

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 3 – Iniziative per permettere la ricezione di Rai <i>International</i> in Canada) .	8
Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 2004	2	(Sezione 4 – Disagi presso la filiale di Parma di Poste italiane)	9
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	(Sezione 5 – Misure a tutela degli utenti della telefonia fissa)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	Disegno di legge di conversione n. 4592	22
Garante del contribuente per la regione Lazio (Trasmissione di un documento) ...	5	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	22
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	22
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	22
Interrogazioni	6	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	22
(Sezione 1 – Vacanze del Ministro della giustizia Castelli nella colonia penale di Is Arenas)	6	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	25
(Sezione 2 – Acquisto del 75 per cento della compagnia aerea Mistral Air da parte di Poste italiane)	8	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	27

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 gennaio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigia-

como, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCHINI ed altri: « Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela del pluralismo dell'informazione » (4541) *Parere delle Commissioni VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISCALCHI ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico » (4549) *Parere delle Commissioni III, V, VII;*

ZANELLA: « Modifiche all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso alla vicedirigenza » (4582) *Parere delle Commissioni V e XI;*

COSSA: « Disposizioni in materia di svolgimento delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni relative a

tutti i livelli istituzionali » (4597) *Parere delle Commissioni V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

II Commissione (Giustizia):

ONNIS ed altri: « Modifiche agli articoli 93 e 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (4605) *Parere della I Commissione;*

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare in carcere » (4606) *Parere delle Commissioni I e XII;*

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 325 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione » (4607) *Parere della I Commissione;*

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare » (4608) *Parere della I Commissione;*

S. 1296. — « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico » (*approvato dal Senato*) (4636) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.*

III Commissione (Affari esteri):

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzioni quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 » (4443) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (4530) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

PEZZELLA ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale » (4300) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili » (4472) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

FIORONI: « Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere » (2907) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

BLASI ed altri: « Interventi nel settore dei beni culturali e delle infrastrutture » (4580) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con let-

tera in data 20 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione per l'anno 2004 ed il bilancio pluriennale 2004-2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. LXXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 19 gennaio 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: ROMOLI n. 9/4199/27 e FOTI n. 9/4199/29, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 2003, concernenti rispettivamente, la riapertura dei termini per sanatorie relative alla rivalutazione di aree fabbricabili e partecipazione non quotate e proroga del termine relativo all'applicazione dell'IVA per interventi sulle case di abitazione; COLASIO ed altri n. 9/4345/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2003, concernente misure fiscali agevolative a favore dell'editoria libraria; PAPPATERRA ed altri n. 9/3200-bis-B/12 e CRIMI ed altri n. 9/3200-bis/196, accolti come raccomandazione dal Governo nelle sedute dell'Assemblea del 23 dicembre 2002 e dell'11 novembre 2002, concernenti, rispettivamente, misure fiscali a favore degli enti locali interessati dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 e l'attivazione del punto franco nello stretto di Messina.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono tra-

smesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze per il rilancio delle province di Trieste e di Gorizia, relativa al triennio 1998-2000 (doc. LXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ai decreti numeri: 892, 962, 963, 1023, 1028, 1029, 1042, 1157, 1182, 1338, 1353, 1354, 1421, 1428, 1429, 1445, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1492, 1513, 1515, 1545, 1566, 1567, 1573, 1580, 1582, 1583, 1589, 1590, 1600, 1622 del 19 novembre 2003 e 1622 del 28 novembre del 2003, 1629, 1630, 1631, 1639, 1640, 1654, 1655, 1656, 1657, 1659, 1662, 1675, 1678, 1682, 1697, 1702, 1703, 1704, 1705, 1718, 1739, 1741, 1747, ed un decreto in data 3 dicembre 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernenti l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi per l'anno finanziario 2003, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la regione Lazio.

Il Garante del contribuente per la regione Lazio, con lettera in data 21 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-bis, n. 4).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Vacanze del ministro della giustizia Castelli nella colonia penale di Is Arenas)

A)

BONITO, CARBONI, MONTECCHI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di agosto 2001 il Ministro della giustizia Castelli ha soggiornato per quindici giorni nel villaggio realizzato, all'interno dell'area della colonia penale di Is Arenas, in Sardegna, dall'ente di assistenza costituito dagli agenti del corpo della polizia penitenziaria;

l'ente, impegnando le quote trattate agli associati sulla retribuzione, ha realizzato un villaggio vacanze riservato agli associati medesimi, i quali ne fruiscono a rotazione (in ragione dell'esiguo numero di posti disponibili), in base ad una graduatoria che viene formata secondo requisiti stabiliti da un regolamento interno: il costo del soggiorno varia da 220.000 delle vecchie lire a 370.000 delle vecchie lire per due settimane;

il Ministro della giustizia, senza averne titolo poiché il regolamento dell'ente non consente il soggiorno a persone non associate, ha soggiornato nel villaggio per quindici giorni con una spesa pari a 32.000 delle vecchie lire, consentendo ad altre quindici persone (amici e congiunti) di beneficiare — a giudizio degli interroganti, illegittimamente — delle medesime condizioni, utilizzando anche le stanze

della foresteria riservate al personale di servizio e fruendo pure delle imbarcazioni in dotazione alla struttura penitenziaria;

il Ministro della giustizia, inoltre, dispone in Roma nel centro storico, in Trastevere, di un appartamento di proprietà dell'amministrazione penitenziaria, fino ad ora in uso al personale dipendente;

infine, negli uffici del ministero della giustizia opera, su disposizione del Ministro della giustizia, la dottoressa Sara Fumagalli e, su disposizione del Sottosegretario per la giustizia, onorevole Jole Santelli, la sorella e il compagno di costei ed altra persona legata al Sottosegretario per l'interno, senatore Antonio D'Alì;

i comportamenti descritti appaiono agli interroganti abusivi, configurando, altresì, un uso arbitrario e illegittimo dei beni della pubblica amministrazione —:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza dei fatti innanzi esposti e, in particolare:

a) delle vacanze a costi irrisori del Ministro della giustizia e del suo seguito familiare, amicale e privato in strutture riservate ai pubblici dipendenti, in assenza di ogni disposizione positiva, con l'utilizzo non consentito e perciò illegittimo anche di beni di servizio nella struttura penitenziaria di Is Arenas;

b) dell'uso per fini di privata abitazione di un appartamento di proprietà dell'amministrazione penitenziaria e riservato ai propri dipendenti;

c) dell'impiego nella struttura del ministero della giustizia di persone legate da vincoli parentali o da rapporti di amicizia con il Ministro della giustizia e con alcuni Sottosegretari;

d) quali mansioni siano state assegnate alle persone sopra indicate;

e) quale retribuzione costoro percepiscano;

f) come valuti i suddetti comportamenti e quali iniziative intenda assumere in merito. (3-00334)

(18 ottobre 2001)

CARBONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate 2002 il Ministro della giustizia si è recato nell'Isola di Cavallo, in territorio francese, di fronte all'arcipelago de « La Maddalena » per salutare Vittorio Emanuele IV;

negli stessi giorni il Ministro della giustizia, durante le vacanze trascorse nella struttura penitenziaria di Is Arenas gestita dall'ente costituito dal corpo della polizia penitenziaria, non avrebbe trovato il tempo per visitare gli istituti penitenziari della Sardegna che versano tutti in condizioni di forte degrado —:

se sia a conoscenza del fatto sopra descritto che ha prodotto forte indignazione;

se il Ministro della giustizia abbia utilizzato mezzi del corpo di polizia penitenziaria per recarsi nell'Isola di Cavallo, in acque francesi;

se ritenga dignitosa per il Governo italiano la deferente visita del Ministro della giustizia ad una persona che proprio in quell'isola ha commesso un grave reato, uccidendo un cittadino tedesco. (3-01369)

(8 settembre 2002)

CARBONI e MAURANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'attuazione del programma di Governo e per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della giustizia si è recato anche nel 2003 in vacanza presso la colonia penale di Is Arenas, in Sardegna, soggiornandovi per quindici giorni nel mese di agosto;

con precedenti atti di sindacato ispettivo, presentati negli anni 2001 e 2002, sono state chieste risposte sulle vacanze trascorse dal Ministro Castelli, sempre nella colonia penale di Is Arenas, nell'estate dell'anno 2001 e nell'estate dell'anno 2002;

le interrogazioni non hanno ricevuto risposta;

il Ministro Castelli nel mese di agosto 2003, nel corso di una conferenza stampa tenuta dopo la sua visita alla casa di reclusione di Alghero, in risposta alle contestazioni mossegli dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo sulla legittimità del suo soggiorno marino nella colonia penale di Is Arenas, ha dichiarato, esibendo una fattura, di avere pagato all'amministrazione penitenziaria il corrispettivo del soggiorno proprio e dei propri familiari;

l'ente di assistenza del corpo degli agenti della polizia penitenziaria gestisce, nella colonia penale di Is Arenas, alcuni immobili, ove ospita i familiari del personale dipendente per soggiorni-vacanza di quindici giorni, assegnati su estrazione secondo regolamento dell'ente medesimo;

i corrispettivi per i familiari degli agenti di polizia penitenziaria prescelti vengono determinati secondo prezzi fissati in tabelle formate dal ministero della giustizia, ente concedente degli immobili —:

in base a quali disposizioni il Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, abbia soggiornato nella colonia penale di Is Arenas in Sardegna, per un

periodo di quindici giorni nel mese di agosto degli anni 2001, 2002 e 2003;

in base a quali disposizioni il Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, abbia determinato il corrispettivo che assume di avere pagato per il periodo di soggiorno-vacanza trascorso nella colonia penale di Is Arenas nell'anno 2002;

se abbia pagato per il medesimo titolo ed in quale misura il corrispettivo per i soggiorni-vacanza trascorsi nella colonia penale di Is Arenas negli anni 2001 e 2003;

se ivi abbiano soggiornato, per disposizione del Ministro della giustizia, altre persone, anche a lui non legate da vincoli familiari;

se il Ministro della giustizia e le persone che lo hanno accompagnato abbiano soggiornato negli immobili gestiti dall'ente di assistenza del corpo degli agenti di polizia penitenziaria o in altri locali destinati ad attività dell'istituto;

se sia vero che nella colonia penale ha soggiornato anche la scorta che il Ministro della giustizia si è assegnato;

se sia vero che Ministro della giustizia ha disposto di beni di proprietà dell'amministrazione destinati normalmente ad altri fini. (3-02699)

(9 settembre 2003)

(Sezione 2 – Acquisto del 75 per cento della compagnia aerea Mistral Air da parte di Poste italiane)

B)

LA STARZA, RICCIO, BELLOTTI, ROMELE, GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, MEROI, FRAGALÀ, TAGLIALATELA, PATARINO, CORONELLA, VILLANI MIGLIETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e RICCIUTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

da notizie riportate dalla stampa (*Il Sole-24 ore* del 16 marzo 2002) le Poste

italiane avrebbero sottoscritto un contratto per l'acquisto del 75 per cento della compagnia aerea *Mistral Air*, divenendo così vettore aereo ed effettuando in proprio il trasporto della posta;

l'Alitalia è attualmente affidataria del servizio, traendone un corrispettivo di circa 60.000.000 di euro annui;

l'Alitalia svolge il servizio di trasporto con puntualità ed efficienza, disponendo di una rete di scali assistiti e di una flotta numerosa;

il capitale di Poste italiane e di Alitalia è detenuto dallo Stato italiano, chiamato a risolvere la grave crisi di Alitalia –:

se i Ministri interrogati non ritengano di promuovere iniziative affinché possa essere riconsiderato l'acquisto della *Mistral Air* da parte di Poste italiane o di sue controllate, evitando così di sottrarre reddito ad Alitalia e di alimentare concorrenza tra soggetti appartenenti allo Stato;

se non si ritenga, inoltre, di rappresentare alle Poste italiane l'opportunità che un eguale investimento sia destinato al mantenimento degli uffici postali, soprattutto quelli periferici, che le stesse stanno chiudendo, causando un notevole disservizio e disagio all'intera collettività. (3-00824)

(20 marzo 2002)

(Sezione 3 – Iniziative per permettere la ricezione di Rai International in Canada)

C)

FOLENA. — *Ai Ministri delle comunicazioni e per gli italiani nel mondo.* — Per sapere – premesso che:

è impegno comune saper valorizzare il legame che lega il nostro Paese ai tanti italiani, o discendenti di cittadini italiani, che lavorano e risiedono all'estero;

è nostro dovere mantenere costanti e migliorare sempre più i legami culturali e politici che vi sono tra l'Italia e i cittadini italiani nel mondo, anche predisponendo interventi e strumenti *ad hoc*;

fondamentale è a tali scopi il ruolo della televisione e dei mezzi di comunicazione in generale, nello specifico il ruolo della Rai;

in Canada, dove vi è una notevole comunità di italiani, non è possibile seguire le trasmissioni Rai, essendo quasi impossibile ricevere Rai *International*, il canale Rai adibito, istituzionalmente, alle specifiche trasmissioni televisive per gli italiani all'estero —:

se il Governo ne sia a conoscenza;

se il Governo intenda intervenire per permettere anche in Canada la ricezione di Rai *International*, anche con interventi specifici tanto in Italia quanto, in collaborazione con le autorità canadesi, nello stesso Stato nordamericano. (3-00944)

(9 maggio 2002)

(Sezione 4 — Disagi presso la filiale di Parma di Poste italiane)

D)

MOTTA e MARCORÀ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da più parti, dalle organizzazioni sociali così come da diversi cittadini, si evidenziano gravi disagi interni alla filiale di Parma di Poste italiane spa e si sottolinea che tali disagi si ripercuotono sull'efficienza e la qualità del servizio erogato;

tali difficoltà pare siano determinate da un'importante carenza di personale, che va ad influire, in particolare, sulla prestazione del servizio di recapito po-

stale, lasciando senza titolare diverse zone di recapito che si aggirano intorno alle 30 unità;

la tendenza ad una diminuzione del numero del personale della filiale di Parma e degli uffici periferici della provincia di Parma si protrae ormai da alcuni anni e danneggia, in particolare, le zone più svantaggiate e montane;

la tendenza da parte di Poste italiane a sopperire a tali carenze attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e interinale non pare garantire la qualità del servizio, anche perché, soprattutto negli ultimi mesi, tali contratti vengono rinnovati solo ad una parte dei lavoratori precedentemente assunti;

tale incertezza sulla quantità e la durata dei contratti dei lavoratori a tempo determinato applicati a garantire il servizio crea forti disagi al personale in organico, chiamato a garantire il servizio e per questo caricato di maggior lavoro;

è, infatti, in costante aumento, sempre a detta delle organizzazioni sindacali, il ricorso alla prestazione di areola, cioè la copertura di zone senza titolare da parte di colleghi delle zone limitrofe, che erano 320 in febbraio-marzo 2002 e 470 nel novembre 2002;

tutto ciò incide sul prolungamento dell'orario di lavoro di coloro che sopprimono alle assenze, che tuttavia l'azienda non tende a riconoscere come lavoro straordinario, ma lo retribuisce con un compenso fisso forfettizzato;

tali difficoltà riguardano anche coloro che lavorano agli sportelli e la gestione dei periodi di ferie —:

se il Governo conosca la situazione che riguarda la filiale di Parma di Poste italiane spa, così come sono descritte anche sulla stampa locale, e, in caso negativo, se non ritenga di dover assumere le informazioni necessarie a capire le difficoltà illustrate presso la società, affinché il Governo stesso, per quanto di sua competenza, adotti tutte le iniziative utili per

garantire ai cittadini di Parma e provincia un servizio postale di qualità garantita e duratura. (3-01994)

(26 febbraio 2003)

(Sezione 5 – Misure a tutela degli utenti della telefonia fissa)

E)

CAPARINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i tabulati telefonici di *Telecom Italia* dovrebbero riportare il dettaglio delle chiamate relative ad una certa utenza, in quanto sono fondamentali per computare la spesa effettuata, e dovrebbero servire anche al fine di risolvere le controversie sulle bollette telefoniche;

c'è un vero e proprio «boom di denunce» da parte degli utenti di *Telecom Italia*, «un fiume di denunce per l'attivazione di servizi a pagamento non richiesti e addebiti anomali in bolletta» (*Il Sole-24 ore*, 26 gennaio 2003). Per tacere delle controversie mai risolte che ormai si trascinano da anni;

è di alcuni mesi fa l'ennesimo caso di bollette con un numero di telefonate superiore a quelle effettuate. A San Pietro Viminario, comune di 2.400 abitanti in provincia di Padova, centinaia di persone hanno segnalato al sindaco, Arnaldo Anziutti, casi di bolletta *Telecom Italia* in cui sono stati impropriamente addebitate telefonate che si riferiscono a numeri a tariffazione elevata, con prefisso 166 e 899, relativi a servizi cosiddetti «aggiuntivi» rispetto al pubblico servizio telefonico e mai richiesti dagli abbonati. Il sindaco provvede ad informare i carabinieri;

tra i casi di importi superiori alla norma per telefonate non effettuate c'è quello di una signora che traslocando ha portato con sé l'apparecchio telefonico. La vecchia abitazione è chiusa a chiave, l'ap-

parecchio telefonico non c'è più, ma in bolletta le vengono addebitate chiamate a 166 e 899. L'assistenza *Telecom* le dà una singolare quanto mai fantasiosa spiegazione: sarà entrato un ladro. Un ladro assai bizzarro, che alla signora non ha rubato nulla, ad eccezione delle telefonate: l'abitazione è, infatti, rimasta chiusa, tutte le cose sono al loro posto e non ci sono segni di infrazione;

l'ufficio comunale del sindaco in pochi giorni è stato sommerso dalla segnalazione di bollette «gonfiate», delle quali *Telecom Italia* pretende il pagamento. Per lo più le chiamate risultano effettuate nella fascia oraria tra le 16.30 e le 17.30 di giorni diversi. La maggior parte dei cittadini di San Pietro non si era mai resa conto della gravità del problema, in quanto gli importi anomali si aggiravano intorno ai 25-30 euro; solo in pochi casi le somme toccavano i 300 o i 400 euro. I più avevano semplicemente supposto fosse aumentato il costo delle telefonate «normali». Lo stesso sindaco Anziutti scopre che in una bolletta relativa alla propria utenza in un certo giorno sono segnate cinque chiamate a numeri 899, con un addebito di 5 euro a telefonata più Iva, che risulterebbero effettuate tra le 17.31 e le 17.33. Le telefonate hanno una durata di 10 secondi l'una: è materialmente impossibile fare tante chiamate di quel tipo in così poco tempo;

le bollette gonfiate sono state recapitate a famiglie e aziende, ma toccano anche le linee telefoniche del municipio, della biblioteca comunale e delle scuole elementare e media. Perfino la linea *fax* della farmacia municipale ha addebitato chiamate a 166 e 899 oppure l'utenza del campo sportivo: non c'è nessun telefono in quel locale, è stato rubato alcuni mesi fa, ma in bolletta compaiono gli addebiti per i numeri «speciali»;

dopo la denuncia ai carabinieri il sindaco di San Pietro Viminario contatta il 187, il servizio clienti di *Telecom Italia*, che non fornisce adeguata assistenza, ammorendo che il mancato pagamento delle

bollette comporterà la rescissione del contratto. Alle successive richieste di un contatto con dirigenti responsabili dell'azienda, l'operatore del 187 si limita ad un laconico: « Ho preso nota; le faremo sapere ». Anziutti non è mai stato richiamato. Analogo deludente esito ha registrato la raccomandata con avviso di ricevimento di febbraio 2003 al dirigente *Telecom* di Mestre, di cui, peraltro, il 187 non fornisce il nominativo;

simile comportamento gli operatori del 187 l'hanno tenuto nei confronti degli altri utenti danneggiati, tra i quali ottantenni che non sono neppure in grado di fare il numero da soli e che tengono il telefono in casa solo per emergenza o, addirittura, hanno soltanto il telesoccorso abilitato;

le bollette del primo bimestre riportano nuove chiamate ai servizi aggiuntivi;

il 12 marzo 2003 Anziutti presenta un esposto alla procura della Repubblica del tribunale di Padova;

Telecom Italia, oltre a non aver fornito alcuna risposta al sindaco o a qualsiasi altro utente, non ha fornito i tabulati con la documentazione integrale delle chiamate, limitandosi alle bollette dettagliate con i numeri chiamati oscurati nelle ultime cifre, al fine di impedire di risalire ai beneficiari della truffa. Tutto ciò nonostante la legge sulla *privacy* e le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali stabiliscano che, in caso di chiamate contestate, il gestore deve fornire i tabulati integrali;

parte dei guadagni generati da queste telefonate « fantasma » finisce nelle casse di *Telecom* Italia, che trattiene una percentuale fissa sui proventi dei numeri speciali, oltre alle somme derivanti dall'affitto delle linee 166, 899, 709. Questi numeri consentono l'accesso a servizi di carattere erotico, a prestazioni di maghi e di cartomanti o di « esperti » di numeri del lotto e simili. Tali prestazioni viaggiano sulla linea telefonica, ma non hanno nulla a che fare con il pubblico servizio — che

è l'oggetto dell'abbonamento sottoscritta dall'utente con il gestore — e sono fornite da soggetti terzi, con i quali l'utente non ha firmato alcun contratto. Le norme sui contratti a distanza prevedono condizioni precise, che devono essere soddisfatte anche da chi vende beni o servizi via telefono. L'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, parla di forniture non richieste e afferma che: *a)* è vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; *b)* il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. La legge prescrive, poi, che tali numerazioni debbano essere utilizzate per servizi di utilità sociale —:

quali iniziative normative intenda adottare per fornire garanzie e tutela per gli oltre venticinque milioni di utenti della telefonia fissa in Italia;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative perché, in particolare, all'utente sia fornita la documentazione integrale delle chiamate, affinché l'utente possa verificare la veridicità delle telefonate e dei relativi addebiti. (3-02233)

(29 aprile 2003)

CAPARINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1998 il settore telefonico avrebbe dovuto essere liberalizzato, al fine di garantire la concorrenza fra i diversi gestori nell'offerta di telefonia fissa;

sono trascorsi sei anni e per la telefonia fissa *Telecom* Italia rimane l'unico gestore che possa, in violazione della concorrenza, minacciare ed attuare il distacco della linea agli utenti. Infatti, se l'utente decide di rivolgersi ad un altro gestore è costretto in ogni caso a corrispondere, direttamente o indirettamente, il canone di linea a *Telecom* Italia. Gli utenti non

possono scegliere tra gestori concorrenti che siano su un effettivo piano di parità;

il taglio della linea era una prerogativa dello Stato, finché esso gestiva in monopolio il servizio telefonico, e serviva a garantire l'ente statale dall'eventuale mancato pagamento del servizio da parte dell'utente. Si trattava di uno strumento eccezionale, attraverso il quale lo Stato tutelava un bene pubblico: il servizio di telefonia fissa;

a *Telecom* Italia è stato consegnato in monopolio quel bene pubblico e le linee telefoniche, concedendo in tal modo a una società privata di usufruire di un'entrata di oltre 4.000 milioni di euro ogni anno derivanti dal pagamento del canone di linea da parte degli abbonati (ogni cittadino paga, infatti, 350 mila delle vecchie lire all'anno per il canone);

l'interruzione della linea è utilizzato da *Telecom* Italia come strumento di pressione per ottenere dall'abbonato il pagamento dei cosiddetti servizi « aggiuntivi » che non vengono riconosciuti dagli utenti come traffico proprio (166, 899, 709 *internet*, 00 erotici ed altri), che non sono stati richiesti alla firma del contratto, ma che sono addebitati fino a un costo di 1,50 euro al minuto più Iva;

il pagamento del canone di linea dovrebbe garantire all'utente il diritto alla linea telefonica. Invece, per contestazioni sui servizi aggiuntivi e/o non riconosciuti, questo diritto, con il distacco della linea, viene spesso negato. Va precisato che nessun utente ha mai firmato un contratto per avere servizi aggiuntivi. Si tratta, dunque, di servizi non richiesti, per i quali si dovrebbe rispettare il dettato del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che, all'articolo 9 (Fornitura non richiesta), afferma che: « È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso;

l'utenza è intestata al signor Mario di Possagno (Treviso), che paga di solito bollette intorno alle 55.000 delle vecchie lire; per il terzo e per il quarto bimestre 1999 riceve bollette anomale da 528.000 e da 187.000 delle vecchie lire. Il signor Mario le contesta presso la filiale *Telecom* di Treviso, dove gli viene mostrata su video una sfilza di 166, senza che tale documentazione venga stampata; al signor Mario viene fatta firmare una dichiarazione sulla *privacy* in cui conferma che « nella qualità di intestatario dell'utenza telefonica » i tabulati sono disponibili, benché con le ultime cifre oscurate, « per la sola consultazione ». Mario deve inoltre firmare un modulo prestampato in cui dichiara di « aver preso visione della documentazione »; paga 60.000 delle vecchie lire — cioè il canone più il normale traffico telefonico — entro la data di scadenza del terzo bimestre 1999; qualche giorno dopo gli arriva una lettera *standard* in cui *Telecom* dichiara di aver effettuato « tutti i controlli » che confermano « l'esattezza degli scatti conteggiati ». Anche il quarto bimestre viene pagato entro la data di scadenza per un importo di 60.000 delle vecchie lire. Il 7 agosto 1999 *Telecom* stacca ugualmente la linea in uscita. L'8 ottobre 1999, Mario rinnova la formale contestazione con una raccomandata a *Telecom* (chiedendo anche l'attivazione della documentazione integrale in bolletta) e una all'ispettorato ministeriale di Mestre, che risponde con lettera di « presa in carico » della pratica. Ciononostante, *Telecom* mantiene lo stacco della linea in uscita, anche se le successive bollette fino al quarto bimestre del 2000 vengono pagate interamente. *Telecom* rinuncia, comunque, alla « risoluzione contrattuale » precedentemente minacciata con lettera. Nonostante numerose raccomandate, *Telecom* non riallaccia la linea in uscita; l'utente, dal quinto bimestre 2000, inizia a pagare il canone a metà (perché può utilizzare la linea a metà, solo per ricevere), contestando ogni volta con raccomandata. Con lettera del 29 maggio 2001, l'ispettorato ministeriale Veneto invita a rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni di Napoli, che « sta concretamente affrontando la problematica relativa al contenzioso nei confronti di *Telecom Italia spa* ». Da questo momento, Mario deve inviare tre raccomandate a tre indirizzi diversi: a *Telecom Italia*, all'ispettorato ministeriale Veneto (che ha iniziato la pratica) e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La disavventura continua finché il 19 dicembre 2001 l'ufficio crediti *Telecom* di Mestre, dopo una lunga telefonata, propone a Mario una transazione per chiudere il debito e ripristinare, la linea: Mario dovrebbe accettare la transazione « a chiusura del debito di 829.000 lire ». L'utente contatta il comitato vittime *Sip-Telecom* che gli suggerisce di inviare un fax di richiesta della documentazione relativa alle bollette contestate, che per legge *Telecom Italia* deve fornire in forma completa in caso di contenzioso con gli utenti.

nel fax Mario sottolinea l'abusiva interruzione della linea telefonica e del pubblico servizio, cioè la violazione del contratto stipulato e finanziato con il pagamento costante del canone di linea. Mario spiega che le chiamate a « servizi aggiuntivi 166 », addebitate sulle bollette contestate, non sono mai partite dalla propria abitazione; che le bollette contestate sono state interamente pagate per quanto di propria competenza (canone di linea e traffico telefonico relativo al pubblico servizio); che non ha mai richiesto l'attivazione dei « servizi aggiuntivi 166 », né sottoscritto alcun contratto relativo a tali servizi; che le bollette, dall'ultimo bimestre 2000 fino all'ultimo bimestre 2001, sono state interamente pagate per quanto di competenza, entro la data di scadenza, detraendo solamente la metà dei canoni non usufruibili, vista l'arbitraria disattivazione unilaterale della linea da parte di *Telecom*; che, al solo fine di concludere il contenzioso, Mario accetta la transazione proposta dal funzionario *Telecom*, relativa al contenzioso in corso, per complessive 861.070 delle vecchie lire, somma alla cui richiesta *Telecom* rinuncia definitivamente per il futuro; Mario precisa che l'accettazione di tale transazione è comunque

subordinata al ripristino integrale della linea telefonica. Il 20 dicembre 2001 *Telecom* ripristina la linea anche in uscita, dopo 2 anni più di 3 mesi e dopo 7 raccomandate! La bolletta del primo bimestre 2002 è pari a 60.000 delle vecchie lire. Mario tira un sospiro di sollievo, i problemi sembrano finiti, inizia, invece, la seconda odissea. La bolletta del secondo bimestre presenta 0,34 euro di telefonate senza documentazione e 3,62 euro di « spese riattivazione collegamento »: Mario si sente beffato, perché la disattivazione gliel'aveva inflitta *Telecom* e, comunque, le spese di riattivazione gli vengono imputate dopo un accordo di transazione; in bolletta ci sono anche 0,02 euro per « interessi legali e moratori sesto bimestre 2001 », che pure rientrava nella transazione. Vengono, quindi, detratti e contestati con raccomandata 4,77 euro. Per questa modestissima somma ricomincia il balletto delle raccomandate alle quali *Telecom* non dà risposta, inviando solo solleciti, che per Mario hanno il sapore di lettere minatorie. Anche la bolletta del terzo bimestre 2002 contiene la richiesta del pagamento di 0,62 euro di indennità per ritardato pagamento del solito sesto bimestre 2001, più la richiesta di 1,53 euro di traffico, senza alcuna documentazione, che naturalmente vengono anch'essi detratti e contestati con raccomandata rimasta senza risposta. 8,38 euro di traffico non documentato compaiono nella bolletta del 4° bimestre 2002, regolarmente detratti e contestati con raccomandata. La documentazione cosiddetta « in chiaro », cioè con le ultime tre cifre oscurate (!), viene, invece, attivata dal primo luglio 2002, ma solo su metà della bolletta del quinto bimestre 2002, dalla quale si detraggono e contestano 6,24 euro. Con altro sollecito del 26 settembre 2002, si richiedono 8,38 euro, già giustificati dall'utente nelle varie lettere raccomandate, e l'intera bolletta del quinto bimestre. Ai primi di ottobre 2002 Mario si vede nuovamente staccare la linea in uscita. A nulla valgono le proteste ed il riferimento alle contestazioni e agli accordi. Da ultimo arriva una lettera di risoluzione contrattuale in data 15 novem-

bre 2002. Da questo momento, Mario non riesce più a contattare *Telecom Italia* —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché possano essere efficacemente tutelati i diritti degli utenti rispetto alle situazioni deplorabili di cui si è detto in premessa. (3-02234)

(29 aprile 2003)

GIBELLI e CAPARINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1998 il settore telefonico avrebbe dovuto essere liberalizzato al fine di garantire la concorrenza fra i diversi gestori nell'offerta di telefonia fissa;

sono trascorsi sei anni e per la telefonia fissa *Telecom Italia* rimane l'unico gestore che possa, in violazione della concorrenza, minacciare ed attuare il distacco della linea agli utenti. Infatti, se l'utente decide di rivolgersi ad un altro gestore è costretto in ogni caso a corrispondere, direttamente o indirettamente, il canone di linea a *Telecom Italia*. Gli utenti non possono scegliere tra gestori concorrenti che siano su un effettivo piano di parità;

il taglio della linea era una prerogativa dello Stato, finché esso gestiva in monopolio il servizio telefonico, e serviva a garantire l'ente statale dall'eventuale mancato pagamento del servizio da parte dell'utente. Si trattava di uno strumento eccezionale, attraverso il quale lo Stato tutelava un bene pubblico: il servizio di telefonia fissa;

a *Telecom Italia* è stato consegnato in monopolio quel bene pubblico e le linee telefoniche, concedendo in tal modo a una società privata di usufruire di un'entrata di oltre 4.000 milioni di euro ogni anno derivanti dal pagamento del canone di linea da parte degli abbonati (ogni cittadino paga, infatti, 350 mila delle vecchie lire all'anno per il canone);

l'interruzione della linea è utilizzato da *Telecom Italia* come strumento di pressione per ottenere dall'abbonato il pagamento dei cosiddetti servizi « aggiuntivi » che non vengono riconosciuti dagli utenti come traffico proprio (166, 899 709, *internet*, 00 erotici ed altri), che non sono stati richiesti alla firma del contratto, ma che sono addebitati fino a un costo di 1,50 euro al minuto più Iva;

il pagamento del canone di linea dovrebbe garantire all'utente il diritto alla linea telefonica. Contrariamente, per contestazioni sui servizi aggiuntivi e/o non riconosciuti, questo diritto, con il distacco della linea, viene spesso negato. Va precisato che nessun utente ha mai firmato un contratto per avere servizi aggiuntivi. Si tratta, dunque, di servizi non richiesti, per i quali si dovrebbe rispettare il dettato del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che, all'articolo 9 (Fornitura non richiesta), afferma che: « È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso »;

al signor Paolo di Cadoneghe (Padova) *Telecom* attiva la linea telefonica il 3 maggio 2002. Paolo paga regolarmente la bolletta di installazione. A fine maggio 2002 riceve una telefonata da un non identificato operatore *Telecom* che gli segnala un traffico telefonico anomalo sulla sua linea e gli chiede 600 euro di anticipo, senza che Paolo possa vedere alcuna documentazione. Gli viene minacciato il distacco della linea se non paga. Con la bolletta gli vengono chiesti più di 800 euro, che paga. La successiva bolletta del quarto bimestre 2002 richiede altri 907,50 euro. Paolo scopre che gli addebiti « anomali » derivano per lo più da numeri a prefisso 709 *internet* e da « altre chiamate a tempo ». *Telecom Italia* invia una lettera il 3 ottobre 2002 da Bolzano, sebbene l'utente sia di Padova! Il gestore telefonico dice di

aver effettuato tutti gli accertamenti tecnici e amministrativi senza aver riscontrato anomalie. Paolo si domanda quali siano questi accertamenti, visto che non sono specificati né, tantomeno, documentati. *Telecom Italia* afferma, inoltre, di aver verificato il corretto funzionamento del contatore e l'esattezza delle letture degli scatti telefonici. Peccato che il contatore non esista più da anni e che dal novembre 1999 la misurazione non sia più effettuata a scatti, poiché la tariffa è calcolata in base al tempo di conversazione effettuata. Ciò significa che, a distanza di tre anni dall'abolizione del contatore, *Telecom Italia* risponde ancora con le vecchie lettere del 1999. Paolo si rivolge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che non ha ancora dato alcuna risposta, sebbene lo debba fare per legge entro trenta giorni;

il signor Marco di Brescia nel settembre 2002 riceve una telefonata di *Telecom Italia* che lo avvisa dell'esistenza sulla sua linea del solito « traffico anomalo ». *Telecom* afferma che disabiliterà i numeri che hanno causato il traffico anomalo, aggiungendo che si tratta di numeri « scattati » con l'utilizzo di *internet*. Marco rimane senza linea telefonica per un giorno e mezzo. L'operatore del 187 gli dice che il distacco della linea non ha a che fare con il traffico anomalo, ma è dovuto a « difficoltà nella zona dell'utente ». Dopo qualche giorno, Marco riceve una lettera dalla sede *Telecom* di Roma, con la quale viene informato che la sua linea telefonica è stata staccata e che deve contattare un numero verde — 8211211 — in orario d'ufficio nei giorni feriali. Marco prova a telefonare per ore e non riesce a parlare con nessuno. Ritelefonando al 187 e in un primo momento viene accusato di aver frequentato siti porno a pagamento; poi gli viene detto che l'anomalia sul traffico è stata effettivamente riscontrata. Marco si rifiuta di pagare la bolletta di 323 euro, di cui 230 di telefonate anomale. Gli vengono forniti da *Telecom* altri numeri a base 02 6211, che fanno capo all'ufficio conciliazione e arbitrato di Milano. Marco telefona per ore a quest'ultimo numero, che tra l'altro è a pagamento, e nessuno gli

risponde. Gli viene consigliato un altro numero — 02 48584390 — sempre per informazioni sulle procedure di conciliazione e di arbitrato, ma non risponde nessuno nemmeno stavolta. Marco chiede che gli venga dato il nome di un dirigente o di un responsabile *Telecom* con cui parlare, ma invano. Decide allora di andare alla sede *Telecom* di Brescia, ma scopre che non c'è alcun ufficio che risponde al pubblico. Marco non demorde e decide di fare i controlli che dovrebbe fare *Telecom* e che comunque il gestore telefonico, qualora li abbia fatti, non gli fa esaminare. Sottopone il proprio *computer* all'analisi di un tecnico, poiché *Telecom Italia* gli aveva detto che il problema nasceva da chiamate « scattate » durante il collegamento *internet*. Il tecnico gli assicura che non ha trovato traccia di siti porno, di documenti scaricati automaticamente durante la navigazione o della visita ad altri siti a pagamento, come quelli che offrono suonerie, calendari o materiale erotico. L'esperto consiglia a Marco, ovviamente, di chiedere il dettaglio del traffico alla *Telecom*. Ma questo è il tasto dolente. Nessuno lo riceve in ufficio e nessuno risponde alle sue lettere. Il 21 novembre 2002 Marco invia ancora una raccomandata all'ufficio *Telecom* di Brescia, in via Corfù 81, senza ricevere risposte. Una richiesta di pagamento da *Telecom Italia* senza alcuna documentazione degli addebiti « dubbi », nessuna risposta dal gestore telefonico e un cittadino che si sente totalmente impotente, quasi « rassegnato » al distacco della linea per motivi che non gli è dato di sapere con esattezza;

il signor Luigi, torinese, ha un'attività artigianale. Gli è capitato più volte di contestare a *Telecom Italia* servizi non richiesti, l'ultimo dei quali gli viene addebitato in bolletta per un importo di 26 euro. Si tratta di *Teleconomy* 24, che da ormai due anni sta generando una valanga di contestazioni, ma che continua ad essere « affibbiato » ad utenti che non l'hanno mai richiesto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ricevuto numerosissime segnalazioni, ma non ha

risolto il problema. Con la bolletta di agosto-settembre 2002, mesi in cui l'attività lavorativa è scarsa, Luigi si vede chiedere 99 euro, mentre di solito paga la metà. Telefona al 187 e gli viene detto che risulta che abbia chiesto il servizio *Teleconomy 24*. Luigi ribatte di non averlo mai chiesto. « Mi hanno detto che mi avrebbero rimborsato i 26 euro della *Teleconomy* non richiesta — ci spiega Luigi — ma sono passati quattro mesi e non ho visto una lira »;

analoga vicenda denuncia il dottor Bhutto, medico di origine pakistana che lavora all'ospedale di Padova. Dal 1999 ha una contestazione irrisolta con *Telecom Italia* e perciò è particolarmente attento alle bollette. Si trova applicata due volte di seguito *Teleconomy 24*. Il 16 novembre 2001 invia una lettera di contestazione, che può essere utilmente presa a modello da chi ha problemi simili. Il dottor Bhutto scrive: « ...dopo che con lettera prot. AA000246, in data 1° febbraio 2001, avete attivato a tradimento sulla mia linea il mai richiesto servizio »*Teleconomy 24*«, retroattivamente dal 1° dicembre 2000, con addebito nella bolletta del secondo bimestre 2001; dopo che con raccomandata del 27 febbraio 2001 Vi avevo diffidato dal permetterVi di attivare, contro la mia volontà, qualsiasi servizio non richiesto; dopo che, finalmente, l' indesiderato *Teleconomy 24* spariva dalle mie bollette a partire dal quinto bimestre 2001; per la seconda volta la vostra azienda si permette di riattivare a proprio arbitrio il mai richiesto *Teleconomy 24*, con comunicazione prot. AA002064, in data 26 settembre 2001, a partire retroattivamente dal 1° agosto 2001, con addebito nella bolletta del sesto bimestre 2001. Il vostro è un comportamento gravemente molesto nei confronti del sottoscritto abbonato. Ricordandovi ancora una volta che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, è vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione, nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento, sono nuovamente a diffidarvi dal permettervi di at-

tivarmi qualsiasi servizio aggiuntivo (anche gratuito), senza un regolare contratto sottoscritto dall'abbonato titolare del contratto di linea e di pubblico servizio. Provvedo, pertanto, a detrarre dalla bolletta del sesto bimestre e dalle successive, qualsiasi addebito di servizi non richiesti, oltre al costo della raccomandata che mi costringete ad inviare in seguito al vostro scorretto comportamento. Come se non bastasse, con la massima scorrettezza, in violazione della legge n. 675 del 1996, nell'informativa sulla *privacy* allegata alla vostra comunicazione di attivazione dell' indesiderato *Teleconomy 24*, date per concesso, da parte mia, il consenso al trattamento dei dati personali, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, anche per finalità relative a servizi e/o prodotti ulteriori all'oggetto del contratto. Con la presente, pertanto, nego il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione del contratto, diffidandovi dall'inviarmi ulteriori comunicazioni in cui sia previsto il silenzio-assenso al trattamento dei dati personali. Preciso che qualsiasi vostra comunicazione in cui tale consenso venga assunto come fornito deve ritenersi nulla »;

la signora Palmira, 91 anni, di Padova si è vista recapitare alcune bollette milionarie nelle quali le vengono addebitate svariate telefonate internazionali e altre — ancor più numerose — indirizzate a 60 numeri diversi di telefoni cellulari. Considerato che Palmira risiede in una zona della città in cui si concentrano numerosi immigrati è evidente che si tratta di un caso di intromissione abusiva sulla linea telefonica da parte di ignoti. Palmira contesta una serie di bollette milionarie, che dapprima paga interamente e poi parzialmente. Per *Telecom Italia* « è tutto regolare ». Poiché l'inconveniente continua a ripetersi, Palmira si abbona ad Infostrada. Quando ottiene la preselezione automatica con Infostrada — cioè la possibilità di chiamare direttamente tramite il nuovo gestore senza comporre prima sulla tastiera del tele-

fono un codice di accesso — le telefonate abusive le vengono addebitate da Infostrada. Palmira contesta nuovamente, ma Infostrada afferma che le chiamate sono realmente passate attraverso le proprie centrali. È un tipico caso che si verifica in regime di concorrenza «imperfetta», cioè con l'avvento della competizione tra gestori sul traffico telefonico, ma con il mantenimento della linea a *Telecom Italia*. *Telecom* è responsabile della linea telefonica e afferma che «tutto è regolare». Dovrebbero essere i due gestori a risolvere tra di loro la questione, i cui oneri ricadono invece interamente sull'utente, che sulla linea non ha alcun controllo e neppure può avere alcuna documentazione chiara, pur pagando il relativo canone di almeno 350 mila delle vecchie lire all'anno;

il titolare di un *phone-center* di Mestre lavora con tre linee *Isdn* su sei cabine telefoniche e una linea *Isdn* per l'ufficio. Tutte le telefonate sono gestite da una centralina computerizzata che compone automaticamente i prefissi di due gestori alternativi a *Telecom*, con i quali la ditta ha stipulato due specifici contratti. La centralina memorizza i dati di tutte le telefonate in uscita. Su una linea delle cabine viene improvvisamente attivato il servizio «*Teleconomy 24 aziende*», che non è mai stato richiesto dall'imprenditore. La tariffa dovrebbe essere di tipo *flat*, il che significa che l'addebito in bolletta per le telefonate dovrebbe essere pari a zero, compensato da un canone che sulle linee *Isdn* è il doppio di quello della normale *Teleconomy*. Fino al quarto bimestre 2002 compreso, le bollette *Telecom* arrivano — correttamente — con traffico zero. Il 29 giugno 2002 *Telecom* invia un telegramma in cui segnala di aver rilevato un traffico anomalo in uscita da una delle linee del *phone-center*. La ditta, che riceve bollette senza documentazione, richiede il tabulato del periodo, da cui risultano parecchi 166 e 899. Tutte le bollette del quinto bimestre 2002 addebitano telefonate in uscita per importi anche sensibilmente diversi tra loro, non solo sulla linea segnalata dal

telegramma. Accade anche quel che dovrebbe essere impossibile: su alcune bollette sono segnalati addebiti per «*internet numerazione 70X*». Poiché stiamo parlando di cabine telefoniche non collegate a *computer* per la navigazione *internet*, ci sarebbe qualcuno, secondo *Telecom*, che utilizza queste cabine non solo per chiamare i 166 e gli 899 e consultare servizi erotici o cartomanti, ma anche per limitarsi a sentire i fischi del modem dei *provider internet*! Vengono verificati tutti i tabulati memorizzati nel centralino di controllo, ma non si rileva la presenza di nessuna chiamata a numeri 70X, 166 o 899. Viene fatta regolare contestazione a *Telecom* e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. L'imprenditore mestrino paga quanto dovuto, ma detrae gli addebiti ritenuti abusivi. Il 12 novembre 2002 *Telecom Italia*, nonostante la contestazione in corso, interrompe tutte le linee e non ne vuole sapere di riallacciarle prima che sia pagato tutto. L'utente è così costretto a pagare, per non interrompere la propria attività lavorativa. In data 12 dicembre 2002 arriva la solita lettera di risposta *Telecom*, secondo cui «è tutto regolare». Si leggano alcuni passaggi di questa lettera: «...ribadiamo di aver eseguito i necessari controlli, con particolare riferimento alla trascrizione dei dati...», scrive l'ufficio *Telecom*, dimenticandosi che i dati non vengono più trascritti, ma sono trasmessi direttamente via cavo o registrati su *CD*. In un altro passaggio, il gestore comunica che «...i servizi con numerazione 166-199-709-848-892-899 sono offerti da fornitori di informazioni attraverso una struttura di rete predisposta solo da *Telecom Italia*», la quale dunque non può chiamarsi fuori dalla vicenda. Significative sono poi le considerazioni sul servizio *Teleconomy 24*: «Ci rammarichiamo, infine, che Lei non intenda avvalersi dei vantaggi che sarebbero derivati dall'adesione all'offerta »*Teleconomy 24 aziende*«; ne abbiamo, comunque, effettuato la revoca, come da Sua richiesta. Al riguardo, puntualizziamo che la nostra società si è da tempo attivata per accettare

telefonicamente, previo accertamento dell'interlocutore, le adesioni e le disdette dei servizi come *Teleconomy*, allo scopo di snellire e velocizzare i rapporti con la nostra clientela. La lettera di conferma che viene inviata al titolare del contratto, poi, costituisce un ulteriore elemento di trasparenza e di verifica della correttezza dell'adesione». Dal che si deduce che la lettera di conferma la invia chi ha appioppato il servizio e non chi se lo è visto addebitare. Il cliente deve solo accettare e pagare il servizio non richiesto e non utilizzato. Rimane comunque un elemento inquietante. Insieme alla lettera, *Telecom* invia anche i tabulati del periodo. Ad un'accurata verifica incrociata, le chiamate riportate da *Telecom* non risultano nel centralino del *phone-center*, che registra tutte le chiamate in uscita. A questo punto, se la linea è a posto — come garantisce *Telecom* — e se le chiamate non sono uscite dal *phone-center*, possono solo essere state «generate» dalla stessa *Telecom* in centrale o nel sistema contabile;

la ditta *Audiotel* di Albignasego (Padova) contesta il quarto bimestre 2000 per una bolletta di 907.000 delle vecchie lire e il quinto bimestre 2000 per una bolletta di 3.207.000 delle vecchie lire. La prima bolletta viene pagata interamente e la seconda per 610.408 delle vecchie lire, dopo aver detratto 2.163.827 delle vecchie lire più IVA, corrispondenti a cinque chiamate a «servizi 166», con una durata complessiva di 14 ore, 11 minuti e 39 secondi. La cosa stupefacente è che le chiamate ai numeri 166 non possono — per legge — avere una durata superiore agli 8 minuti, mentre dividendo le 14 e passa ore di presunta chiamata per il totale di cinque chiamate imputate all'utente si otterrebbero singole chiamate a 166 della durata media di 2 ore e 50 minuti!! La lettera di contestazione parte il 4 settembre 2000. *Telecom* Italia risponde con lettera del 10 ottobre 2000 e afferma di aver provveduto alla diminuzione della bolletta per 2.163.827 delle vecchie lire più IVA, cioè per lo stesso importo già detratto dal cliente. Sembra

che tutto si sia concluso felicemente, con soddisfazione di entrambe le parti. Invece, in data 28 maggio 2001, arriva la consueta lettera di sollecito di sapore intimidatorio: «Ricordiamo che il ritardato pagamento comporta l'addebito dell'indennità di mora come da regolamento di servizio; inoltre, il ritardo del pagamento oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente può determinare la sospensione del servizio telefonico e la risoluzione contrattuale con cessazione delle linee in Vostro uso». La lettera ovviamente non dice nulla circa quel che può accadere in caso di «errore» da parte di *Telecom* Italia. Il 7 giugno 2001 l'imprenditore padovano invia una raccomandata in cui spiega di nuovo tutta la faccenda, soffermandosi sulla lettera con la quale la stessa *Telecom* Italia comunicava di aver accettato lo storno delle cifre contestate. Stavolta, niente da fare! *Telecom* Italia non risponde, ma invia altri 2 inesorabili «solleciti» con le consuete «minacce» di distacco della linea in data 19 settembre 2002 e 25 novembre 2002. Nessuna spiegazione all'utente e totale «dimenticanza» di ciò che pure era stata la stessa *Telecom* a pattuire;

l'ampio numero di casi sopra riportati attesta l'inadeguatezza della vigente normativa rispetto alla necessità di fornire una tutela efficace per i più elementari diritti degli utenti;

è evidente che l'attuale quadro normativo richiede profonde e significative modifiche —:

quali iniziative normative intenda adottare affinché sia garantita piena tutela ai diritti degli utenti. (3-02268)

(8 maggio 2003)

GIBELLI e CAPARINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i *dialer* sono *file*, generalmente con estensione *exe*, che una volta lanciati ed eseguiti da un *personal computer* connesso

alla rete *internet* lo disconnettono dal *provider* predefinito dall'utente, ricollegandolo ad un diverso *provider* con numeri a pagamento. I *dialer* funzionano solo in ambiente *Windows* (il sistema operativo di gran lungo più diffuso) e con collegamenti col *modem* (anche *Isdn*);

per regolamentare i servizi *on line* addebitati con fattura telefonica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel giugno 2002 ha emanato la delibera 9/02, che, all'articolo 4, comma 1, specifica che la numerazione in decade 7 (quindi anche i 709) deve essere utilizzata esclusivamente per l'accesso a *internet*;

tale provvedimento avrebbe dovuto tutelare i consumatori e contemporaneamente salvaguardare il commercio via *internet*, limitando gli acquisti, anche di servizi, solo a chi è consapevole dei costi che essi comportano. Come confermato da Gilberto Nava, direttore del dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il consumatore che acquisisce prodotti o servizi attraverso il *web* deve poterlo fare, utilizzando mezzi di pagamento diversi dall'addebito in bolletta, quali la carta di credito o l'indicazione di un conto corrente postale. Ne consegue che dalla data della citata delibera nessun *provider* potrebbe far funzionare i suoi *dialer*, addebitandone i costi in bolletta;

gli *isp* (*internet service provider*), aggrando la disposizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, forniscono tali servizi come programmi di connessione a *internet*, approfittando dell'oggettiva difficoltà dell'utente nel distinguere tra un programma di connessione autentico e un *software* ingannevole. Nel primo caso il *provider* fornisce a prezzi competitivi la possibilità di navigare con uno dei suoi 70x. Il sistema può avere anche molti vantaggi per gli utenti, che, oltre a risparmiare grazie a tariffe scontate, possono usare uno stesso numero di collegamento da tutta Italia. Nel secondo caso, quello dei *dialer*, i collegamenti comportano tariffe che vanno dai 2 ai 5

euro a scatto alla risposta per ogni chiamata e sono ingannevolmente presentati agli utenti;

sono numerosi i *dialer* che automaticamente si installano sul *computer* collegato ad *internet* ogni volta che si clicca su una pubblicità che promette loghi, suonerie, *Mp3* o altri servizi gratuiti, senza preventiva richiesta di carta di credito o di conto corrente. Tanto meno vincolano l'adesione ai minorenni;

tale situazione è peggiorata da quando i *dialer* sfruttano i certificati di protezione di *Internet Explorer*, il *software* di navigazione maggiormente utilizzato al mondo, per cui non c'è alcuna richiesta di scaricare i *file*, ma è sufficiente un semplice *click* perché il nuovo collegamento non richiesto diventi effettivo;

il tutto avviene nel silenzio dell'operatore telefonico che emette la bolletta, il quale incassa il 19 per cento del traffico effettuato. Un *business* in cui si muovono *provider* senza scrupoli, pronti a cambiare numerazione una volta scoperti, e gestori acquiescenti che hanno tutto da guadagnare;

l'unica difesa per l'utente è la denuncia alla polizia postale, che può indagare su questi fenomeni, e al ministero delle comunicazioni per bloccarne le numerazioni. Inoltre, denunciando eventuali truffe, si sospende anche il pagamento a *Telecom*, o agli altri operatori telefonici, dei costi delle telefonate ai 709 non riconosciute;

la disabilitazione permanente gratuita delle chiamate potrebbe far scomparire rapidamente questo fenomeno, come accaduto per i 144 o gli 899. Sarebbe estremamente semplice: esclusione delle chiamate ai numeri che iniziano col 7 a meno di esplicita richiesta dell'utente. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha escluso questa possibilità, in quanto l'utilizzo dei 709 non prevede la vendita di prodotti e servizi da far pagare in bolletta; conseguentemente, non è possibile obbligare *Telecom Italia* e gli altri

operatori ad offrire gratuitamente la disabilitazione verso numerazioni con cui sono forniti servizi già vietati dalla normativa;

per evitare i *dialer* all'utente non resta che evitare di scaricare programmi con estensione *exe*, in quanto ci sono alte probabilità che si tratti di un servizio non richiesto. Se il sito *web* offre contenuti, come loghi, suonerie, sfondi, file *Mp3*, immagini ed altro, la probabilità si trasforma in certezza. Nel caso il *computer* venga utilizzato anche da un minore o da una persona meno esperta è possibile difendersi dalle incursioni dei *dialer*, installando appositi programmi. L'ultima possibilità è quella di chiedere alla *Telecom*, attraverso il 187, la disabilitazione dei numeri 709, soluzione che impedisce, di fatto, al *computer* di collegarsi ad un numero telefonico a pagamento;

è da sottolineare che diversamente da quanto previsto per i numeri che iniziano per 144, 166 e 899, la disabilitazione al 709 è a pagamento, con un costo di attivazione di 13,63 euro e un costo bimestrale di 5,34 euro, oltre al disservizio della digitazione di un codice aggiuntivo per le chiamate interurbane e verso i cellulari;

nel caso in cui l'utente riceva una bolletta con chiamate inconsapevolmente fatte al 709 è costretto ad una trafila complicata: chiedere all'operatore telefonico il numero in chiaro (quello in bolletta è indicato con 70*); entro la scadenza della fattura dovrà fare denuncia alle forze di polizia (ai compartimenti della polizia postale, alla guardia di finanza o ai carabinieri) e pagare la parte della bolletta incontestabile; inviare all'operatore di rete la copia del pagamento e della denuncia per evitare che il distacco della linea per morosità (si vedano gli atti di sindacato ispettivo n. 3-02234 e n. 3-02233) —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché possano essere efficacemente tutelati i diritti degli utenti rispetto alle situazioni deprecabili, di cui si è detto in premessa;

quali iniziative normative intenda adottare per fornire garanzie e tutela per gli oltre venticinque milioni di utenti della telefonia fissa in Italia;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative, perché, in particolare, all'utente sia data la possibilità di scegliere e verificare i costi dei servizi e le relative modalità di addebito.

(3-02271)

(8 maggio 2003)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sconcerto, preoccupazione e malcontento sta diffondendosi fra gli utenti dei servizi di telefonia per le iniziative tariffarie della società *Telecom*, con particolare riferimento alle bollette « gonfiate » dal 709, dal 899 e dal 166;

non si riesce, peraltro, a comprendere da parte dei consumatori la ragione per la quale si debba attivare il numero 187 per accedere al servizio di disabilitazione del 709, del 899 o del 166;

peraltro, l'articolo 30, primo comma, delle condizioni di abbonamento a *Telecom Italia* recita testualmente: « Nel caso si verificano consumi anomali ovvero si evidenzino comportamenti che determinino un rischio di danno economico per *Telecom Italia*, *Telecom* si riserva di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, nei limiti di fattibilità tecnica ed informando, ove possibile, il cliente, l'accesso alle numerazioni/direttrici interessate dal traffico anomalo »;

in realtà ed in pratica, *Telecom Italia*, in questi casi, invia, ex articolo 30, primo comma, delle condizioni di abbonamento, una fattura che, sotto la voce « dettaglio addebiti/accrediti », non « dettaglio » assolutamente niente, limitandosi ad esporre un numero di conversazioni effettuate, senza che sia indicato se trattasi di conversazioni locali, di conversazioni interur-

bane, di conversazioni a cellulari o di connessioni ad *internet*, rendendo praticamente impossibile all'utente qualsiasi controllo;

non pare potersi affermare che *Telecom* Italia stia adoprando, dal punto di vista tecnico, per garantire il massimo della trasparenza possibile a situazioni che, di per sé, hanno un alto margine di complicazione e che risultano pressoché

del tutto incomprensibili alla stragrande maggioranza degli utenti consumatori —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché possano essere efficacemente tutelati i diritti degli utenti rispetto alle situazioni deprecabili, di cui si è detto in premessa. (3-02396)

(18 giugno 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, RECANTE MISURE URGENTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IM-
PRESE IN STATO DI INSOLVENZA (4592)**

(A.C. 4592 - Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Differimento di termini*). –
1. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10
dell'articolo unico del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali del 30
luglio 2003, concernente disposizioni per il
versamento del prelievo supplementare,
dovuto e non versato per i periodi dal
1995/1996 al 2001/2002 di cui all'articolo
10, comma 34, della legge n. 119 del 2003,
già differiti dal decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 13 novem-
bre 2003, sono ulteriormente differiti, ri-
spettivamente, al 20 agosto 2004, al 30
settembre 2004, al 15 novembre 2004 e al
15 dicembre 2004.

7. 01. Vascon.

(A.C. 4592 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4592 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.10 Alfonso Gianni e
sugli articoli aggiuntivi 4-ter.01 e 4-ter.02
Gambini e 7.01 Vascon, in quanto suscet-
tibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 4592 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ri-

strutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Requisiti per l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

ARTICOLO 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

ARTICOLO 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

ARTICOLO 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza del-

l'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

ARTICOLO 6.

(Azioni revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

ARTICOLO 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4592 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese » sono inserite le seguenti: « soggette alle disposizioni sul fallimento ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza »;

al comma 2, le parole: « e le motivazioni della richiesta » e le parole: « ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « entro tre giorni » sono sostituite dalla seguente: « immediatamente ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza »;

al comma 3, le parole: « Nel termine di cui al comma 2 » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiarata »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura »;

al comma 2, le parole: « , commi 1 e 2, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione »;

al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalle seguenti: « programma di ristrutturazione » e la parola: « beni » è sostituita dalle seguenti: « complessi aziendali ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. – (Concordato). – 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario tra-

smette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui

al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ART. 4-ter. — (*Accertamento del passivo*).
— 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni

di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-*bis*, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Ministro » *sono inserite le seguenti:* « delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, » *e dopo la parola:* « commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali » *sono inserite le seguenti:* « , nell'interesse dei creditori, ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione ».

(A.C. 4592 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Requisiti per l'ammissione).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in stato di insolvenza *aggiungere le seguenti:* , che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e.

1. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , lettera *b*).

1. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « decreto legislativo n. 270 » – *aggiungere le seguenti:* tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, denominato « programma di ristrutturazione », di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

1. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Se un'impresa ha i requisiti di cui al comma 1, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, accertata l'esi-

genza dell'impresa di ricorrere a misure urgenti per la ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara entro dieci giorni dal ricorso lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

1. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).* — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il tribunale, contestualmente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di cui al comma 1, dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria se l'impresa per la quale è stato presentato ricorso per la dichiarazione d'insolvenza presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro; ».

2. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria per l'impresa con i requisiti di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, in deroga all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* ed *f)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del

1999, ai quali è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto.

2. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sostituire la parola: impresa con la seguente: imprenditore.

2. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai quali è

affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto.

- 2. 2.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,

- 2. 4.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, *aggiungere le seguenti:* e alla dichiarazione di apertura della procedura, nonché.

- 2. 6.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria *aggiungere le seguenti:* e, entro tre giorni.

- 2. 5.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, sostituire le parole da: in conformità *fino alla fine del comma con le seguenti:* , al quale è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 270 e del commissario giudiziale di cui all'articolo 15 del citato decreto.

- 2. 7.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 3, sostituire le parole da: immediatamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro ventiquattro ore al competente tribunale. Il decreto è pubblicato entro quarantotto ore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

- 2. 8.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e contro il decreto di cui al comma 2, può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

- 2. 9.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'atto della nomina del commissario straordinario si apre la possibilità di un eventuale e immediato ricorso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa.

- 2. 10.** Alfonso Gianni, Ruzzante.

ART. 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto per l'impresa madre, e fino quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

3-bis. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 qualora presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla

base di un programma di risanamento, denominato « programma di ristrutturazione », di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione.

3-ter. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 anche qualora, pur non avendo i requisiti di cui al comma *3-bis*, risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

3-quater. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria urgente, di cui al presente decreto, dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui l'impresa madre ha la sede principale. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario dell'impresa madre.

3. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il commissario straordinario.

4. 1. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: , c).

4. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , redatto fino alla fine del periodo.

4. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma deve, quanto meno, indicare i contenuti di cui ai commi 1 e seguenti dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

4. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2 sostituire le parole: Nello stesso termine, il commissario presenta con le parole: Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato.

4. 9. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il commissario presenta aggiungere le seguenti: in cancelleria.

4. 5. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevista con le seguenti: secondo quanto previsto.

4. 6. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 4, sostituire le parole: Qualora il Ministro con le seguenti: Qualora, in

qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non possa essere utilmente proseguita, ovvero qualora il Ministro delle attività produttive

4. 7. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, dopo le parole: su richiesta del commissario straordinario aggiungere le seguenti: o d'ufficio.

4. 8. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 4-bis.

(Concordato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4-bis. (Concordato). — 1. La proposta di concordato di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 270 può prevedere, anche per le procedure di amministrazione straordinaria relative a imprese che non raggiungano la soglia di cui all'articolo 1:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, a condizione che il concordato sia conveniente per i creditori di ciascuna classe rispetto alle alternative concretamente praticabili e tutti i creditori partecipino in giusta misura ai vantaggi economici del concordato;

c) la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune cate-

gorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unitaria per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse patrimoniali.

3. La proposta di concordato può essere autorizzata dal Ministro solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordinaria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

4. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori. Il voto dei creditori è regolato dagli articoli 126, 127, ad eccezione dell'ultimo comma, e 128 della legge fallimentare. Non hanno tuttavia diritto di voto i creditori appartenenti ad una classe ai cui appartenenti, in base al concordato, spetta il pagamento degli importi per cui sono stati ammessi al passivo, oltre interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'apertura della procedura.

5. Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggioranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. Il tribunale che procede ai sensi dell'articolo 214, terzo comma, della legge fallimentare può tuttavia ritenere priva di effetto la mancata approvazione della proposta da parte di una o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi l'abbia approvata e sia dimostrato che agli appartenenti alla classe o classi dissenzienti spetta, in base al concordato, più di quanto otterrebbero mediante le alternative concretamente praticabili.

6. La sentenza che approva il concordato della società in amministrazione

straordinaria ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è provvisoriamente esecutiva.

4-bis. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

All'emendamento 4-bis. 13 della Com-missione, al comma 1, sopprimere la lettera b).

0.4-bis.13.1. Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 4-bis. 13, della Com-missione comma 1, lettera c), dopo le parole: forma tecnica aggiungere: anche; sostituire le parole: e presenza di eventuali garanzie reali e personali con le seguenti: e mediante dazione di garanzie reali e personali.

0.4-bis.13.2. Gambini, Ruzzante, Quar-tiani, Lulli.

All'emendamento 4-bis 13 della Com-missione al comma 1-bis, sostituire: masse attive e passive con le seguenti: masse patrimoniali.

0.4-bis.13.3. Quartiani, Ruzzante.

All'emendamento 4-bis. 13 della Com-missione, al comma 1-ter, sostituire le parole da: autorizzata dal Ministro fino alla fine con le altre: , solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valuta-zione della correttezza dei criteri di for-mazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordi-naria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

0.4-bis.13.4. Quartiani, Gambini, Ruz-zante.

ART. 4-bis.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettaglia-tamente le condizioni e le eventuali ga-ranzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omoge-nei; la possibilità di costituzione di auto-nome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garan-tite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra credi-tori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di sca-denza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

1-bis. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministra-zione straordinaria, ferma restando l'au-tonomia delle rispettive masse attive e passive.

1-ter. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività pro-duttive previa valutazione della corret-tezza dei criteri di formazione delle di-verse classi.

4-bis. 13. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La proposta di con-cordato prevede la suddivisione dei credi-

tori in classi secondo interessi economici omogenei, con possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per gli imprenditori agricoli.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggioranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.

4-bis. 2. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti degli imprenditori che hanno conferito beni all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza, muniti di privilegio ai sensi del numero 4 dell'articolo 2751-bis del codice civile, devono essere soddisfatti integralmente.

4-bis. 3. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un avviso dell'avvenuto deposito del programma e dell'istanza è affisso, entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. L'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato, hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

4-bis. 4. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

4-bis. 5. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 4 secondo periodo dopo la parola: ricevimento *inserire le parole:* ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale.

4-bis. 14. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il commissario straordinario può distribuire acconti parziali ai creditori ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dando preferenza ai crediti degli imprenditori agricoli per le vendite e le somministrazioni di beni effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

4-bis. 6. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il giudice delegato, entro il termine di cui al comma 4, approva la proposta di suddivisione in gruppi dei creditori ammessi a votare sul concordato, predisposta dal commissario straordinario sulla base dell'omogeneità degli interessi economici e dell'entità del credito.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del valore assoluto dei crediti ammessi *con le seguenti:* dei creditori di ognuno dei gruppi di cui al comma 5-bis.

4-bis. 7. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: voto fino alla fine del periodo *con le seguenti:* consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto

al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.

4-bis. 8. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del valore assoluto dei crediti ammessi con le seguenti: dei creditori ammessi, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.

4-bis. 9. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il voto favorevole di almeno i tre quinti dei creditori ammessi.

4-bis. 10. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che rappresenti la maggioranza dei creditori.

4-bis. 11. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

All'emendamento 4-bis. 15 della Commissione, sostituire le parole: la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima con le seguenti: almeno i due terzi dei crediti ammessi per ciascuna classe.

0.4-bis.15.1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Ruzzante.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima.

4-bis. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

4-bis. 12. Sedioli, Rava, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 4, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del successivo comma 9, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

4-bis. 16. La Commissione.

All'emendamento 4-bis. 17 della Commissione, dopo le parole: maggioranza delle classi aggiungere le seguenti: , purchè rappresentino nel loro insieme almeno i due terzi del totale dei crediti ammessi,

0.4-bis.17.1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Ruzzante.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministero di cui all'articolo 4-bis, comma 1-ter, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

4-bis. 17. La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: entro dieci giorni con le parole seguenti: entro venti giorni.

4-ter. 1. La Commissione.

ART. 4-ter.

(Accertamento del passivo).

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater. *(Sgravi fiscali per titoli di imprese in ristrutturazione).* — 1. Il risultato di gestione dei fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investano in titoli di imprese sottoposte alla procedura di ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, di seguito denominate « imprese », è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende, per l'intera durata del programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli delle imprese alla fine del periodo di ristrutturazione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di ristrutturazione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

3. All'inizio del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione del decreto di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza i titoli fossero già in proprietà del fondo.

4. Negli altri casi il valore di cui al comma 3 è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine del periodo di ristrutturazione;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 01. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater. (Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione). —

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale importo è stabilito in 5 milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 02. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai

sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.

5. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza

nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

- 5. 2.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

- 5. 3.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, sostituire le parole: può richiedere con la seguente: richiede.

- 5. 4.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

- 5. 5.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2-bis, dopo la parola: valore inserire la seguente: individuale.

- 5. 7.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in

rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.

- 5. 6.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In conformità all'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa, l'informazione e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5.

- 5. 01.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 6.

(Azioni revocatorie).

Sopprimerlo.

- 6. 1.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse dei creditori aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dipendenti dell'impresa.

- 6. 2.** Alfonso Gianni.

ART. 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

Sopprimerlo.

7. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Intesa dei Ministri competenti).

– 1. L'autorizzazione al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4 è adottata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro competente nella materia oggetto dell'attività dell'impresa.

7. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

* 7. 3. Misuraca.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

* 7. 4. Bellotti.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

* 7. 5. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: programma di ristrutturazione aggiungere le seguenti: , contenente l'eventuale concordato di cui all'articolo 4-bis ovvero la modifica o la sostituzione del programma medesimo ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

7. 6. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramacioni.

Al comma 1, dopo le parole: programma di ristrutturazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,

7. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, d'intesa con il Ministro competente a seconda della tipologia merceologica delle imprese.

7. 10. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive procede alla nomina dei membri residui del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, scegliendoli tra persone particolarmente esperte nel settore agroalimentare.

7. 7. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, almeno un membro del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999 è scelto tra i creditori che hanno conferito prodotti agricoli all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

7. 8. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Differimento di termini*). — 1. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'articolo 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003, già differiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 e al 15 dicembre 2004.

7. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro

delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

7. 02. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle piccole imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

7. 03. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agri-

coli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la massima tempestività nella distribuzione degli acconti di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel pagamento dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e, coinvolgendo le associazioni di categoria, la massima in-

formazione sulle procedure relative all'amministrazione straordinaria e sui suoi risultati.

7. 04. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Inserire, in fine le seguenti parole: in quanto compatibili.

8. 1. La Commissione.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

